



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0000915 del 19/09/2008

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, costitutivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

**PRESO ATTO** che

la Società SOGIN SpA ha presentato in data 21/10/2005 una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. DSA/2005/26857 del 25.10.2005, relativa al progetto di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex da realizzarsi nel Comune di Saluggia;

la Società ha provveduto in data 23/10/05 a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Stampa" - edizione di Vercelli;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società contestualmente all'istanza e l'ulteriore documentazione fornita spontaneamente e a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che sono pervenute le seguenti istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:

- Legambiente Piemonte, Circolo Legambiente Vercelli, Pronatura Gruppo Ambientalista "Salix alba", Forum Ambientalista del Piemonte - osservazione presentata il 22/11/05.

**CONSIDERATO** che, nella richiesta di integrazioni, la Commissione VIA ha espressamente richiesto al Proponente di formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra, e che queste sono contenute nel documento "Studio di Impatto Ambientale Impianto CEMEX - Chiarimenti in fase istruttoria

**ESAMINATE e VALUTATE** le predette osservazioni e le relative controdeduzioni di cui la

Commissione Tecnica per La Verifica dell'Impatto Ambientale ha tenuto conto per gli aspetti di competenza, nel proprio parere e nella definizione delle prescrizioni.

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 11 emesso in data 17/3/2008 dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il parere formulato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. DG/BAP/34.19.04/6427/2007 del 30 marzo 2007 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il parere formulato dalla Regione Piemonte con DGR n. 19-2351 del 13/03/06 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,

## DECRETA

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale** relativamente al progetto presentato dalla Società SOGIN SpA con sede legale in Roma, via Torino 6, di un impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria dell'impianto Eurex da realizzarsi nel Comune di Saluggia, **a condizione del rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:**

### **Prima dell'inizio lavori**

1. Il proponente dovrà inserire nel progetto esecutivo da trasmettere all'APAT gli approfondimenti, conseguenti al diverso livello di progettazione, relativi a:
  - a. Studio dei trasporti connessi alla fase di cantiere con l'individuazione puntuale dei siti di approvvigionamento dei materiali e/o di lavorazione e gli accorgimenti adottati per limitare ulteriormente gli impatti, dovuti all'aumento della circolazione di mezzi in fase di cantiere con particolare attenzione alla salvaguardia dell'inquinamento atmosferico imponendo:
    - i. nei cantieri esclusivamente l'impiego di veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase IIIA o Fase IIIB) o, in alternativa, veicoli muniti di filtri per il particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT
    - ii. ai veicoli pesanti che verranno adottati per le attività di costruzione e transitanti sulla viabilità autostradale ed ordinaria il rispetto delle norme corrispondenti "Euro4"
  - b. Soluzioni e tecnologie adottate per provvedere all'impermeabilizzazione degli edifici.
  - c. Sistema di convogliamento e di trattamento delle acque, prevedendo che tutte le aree pavimentate, ivi incluse le vie di transito, e aree adiacenti al Cemex ed al



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- deposito D-3 dovranno essere impermeabilizzate; si dovrà prevedere che le stesse aree pavimentate siano circondate lungo tutto il perimetro da appositi "muretti" a tenuta stagna che impediscano alle acque di prima pioggia di interessare le aree non pavimentate.
- d. Le soluzioni individuate per consentire lo stoccaggio, in condizioni di sicurezza nel Deposito D-2, di rifiuti radioattivi di III Categoria derivanti dall'attività del CEMEX.
  - e. Sistemi attuati per lo stoccaggio dei materiali pericolosi che diano assoluta garanzia nell'escludere il verificarsi di potenziali sversamenti che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee.
2. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata all'interno di una progettazione complessiva ed organica che riguardi tutto il sito EUREX e che interessi, oltre che gli edifici Cemex e il Deposito D-3, anche:
- a. le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica individuate, all'interno ed all'esterno del sito in relazione alle possibili criticità emerse, sia presso il ricettore *punto 11* individuato nello SIA che sulla fauna, per quanto riguarda la componente rumore soprattutto in fase di realizzazione delle opere di fondazione e tenuto conto che l'impianto sorge all'interno di una IBA (n.027 Fiume Po: da Dora Baltea a Scrivia) e individuate nello SIA.
  - b. i dettagli dell'inserimento estetico-architettonico oltre che dei manufatti oggetto del presente iter, anche delle opere oggi non ancora esistenti o in fase di costruzione, che costituiscono l'*ante operam* del CEMEX, quali il Nuovo Parco Serbatoi, il deposito D-2 e la nuova viabilità interna; tali dettagli dovranno tener conto della qualità del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario.
  - c. la sistemazione delle aree non coperte, destinate a verde e non, compatibilmente con le ragioni dettate dalla sicurezza necessaria alla peculiarità del sito; particolare attenzione dovrà essere posta nello studio e nella definizione progettuale delle più idonee soluzioni per la sistemazione e la mitigazione paesaggistica riguardanti il muro di protezione, realizzato lungo il perimetro del Sito a salvaguardia dell'area da possibili impatti negativi a seguito di eventi alluvionali.
- La tempistica riguardante la realizzazione di quanto previsto al presente punto, compatibilmente con le esigenze di cantiere, dovrà essere tale da vedere concluso il complesso dei lavori contemporaneamente a quelli riguardanti il CEMEX ed il Deposito D-3.
3. Per meglio valutare l'inserimento nel paesaggio dell'impianto di cementazione e del deposito D-3 e di quanto contenuto al precedente punto 2, il proponente dovrà predisporre una accurata ricostruzione tridimensionale dinamica del Comprensorio Nucleare di

Saluggia da consegnare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero per i beni e le attività culturali per le valutazioni di competenza.

***Prima dell'esercizio***

4. L'esercizio del CEMEX, compresa l'eventuale movimentazione di materiale radioattivo connessa all'esercizio dello stesso, potrà iniziare solo successivamente a seguito di monitoraggi effettuati in accordo con ARPA Piemonte. Tali monitoraggi, i cui esiti dovranno essere inviati al MATTM, dovranno registrare che l'acqua di falda superficiale non presenti più fenomeni di contaminazione (i cui valori sono già oggi inferiori al valore soglia di non rilevanza radiologica) correlabili alla perdita di contenimento della piscina stessa.

***In fase di costruzione ed esercizio***

5. Onde avere la assoluta garanzia che le attività procedano secondo le modalità autorizzate, SOGIN dovrà adottare strumenti di gestione ambientale conformi ai requisiti EMAS (*Eco Management and Audit Scheme*) di cui al regolamento CEE n. 761/2001;
6. Per consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività, SOGIN emetterà a cadenza trimestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale delle componenti considerate nello studio di impatto ambientale, in relazione all'avanzamento delle attività. Detti rapporti dovranno essere trasmessi alle autorità competenti e al MATTM.
7. La SOGIN predisporrà un apposito piano di comunicazione che anche attraverso la realizzazione di un sito internet diffonda in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati sul sito Eurex. I contenuti puntuali e le procedure di pubblicazione saranno individuati e predisposti in accordo con APAT e ARPA Piemonte.

**8. Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali:**

- 8.1 prima dell'inizio dei lavori si dovrà procedere alla effettuazione di sondaggi preliminari di archeologia preventiva ai sensi degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, nelle aree oggetto d'intervento. Non essendo tali ricognizioni previste nei programmi dei lavori della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, le stesse dovranno essere eseguite dalla Società richiedente a proprie spese affidando i lavori a Università, Ditte Archeologiche o personale specializzate nel settore, i quali dovranno operare sotto la direzione tecnico-scientifica della suddetta Soprintendenza. Nel quadro economico del progetto esecutivo dovranno prevedersi adeguate risorse economiche per l'effettuazione di puntuali interventi di scavo archeologico per la verifica di eventuali preesistenze che dovessero emergere durante la ricognizione di cui sopra;



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 8.2 ai fini della valutazione e abbattimento del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie anche provvisorie (cave, discariche, viabilità e zone di cantiere) che comporteranno scavi o scotichi all'aperto dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti imprevisti definite per il cantiere principale di cui sopra;
- 8.3 *si prescrive che le ricognizioni archeologiche e gli eventuali scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;*
- 8.4 in ogni caso l'intero svolgere dei lavori di realizzazione dovrà essere seguito costantemente dal suddetto personale specializzato archeologico (Università, Ditte Archeologiche o personale specializzata) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse;
- 8.5 le coloriture e finiture esterne dell'edificio D3 dovranno essere ispirate da un concetto di "mimetismo" e non di "architettura di rottura" o "brutalismo", al fine di consentire il suo migliore inserimento paesaggistico nell'area dell'impianto. Pertanto il Progetto Esecutivo dell'edificio D3 dovrà prevedere, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, l'adozione di finiture e soprattutto coloriture che consentano di ridurre il più possibile la sua visibilità da lontano. La soluzione finale proposta sarà oggetto di specifiche restituzioni di rendering 3D, le quali dovranno comprendere l'intero sito in argomento e quindi evidenziare anche le soluzioni adottate per gli edifici in fase di realizzazione e la nuova cabina elettrica dando una immagine complessiva del sito nella sua fase finale di sviluppo. La presente prescrizione è dettata dall'analisi della giacitura del complesso, il quale si trova in un'area naturale pianeggiante fortemente caratterizzata dal punto di vista paesaggistico (risaia, prative, aree boschive e seminate, etc.), senza escludere peraltro la vicinissima presenza del fiume Dora Baltea;
- 8.6 per la realizzazione del nuovo camino di 25 metri in corrispondenza dell'edificio di processo e deposito D3, in fase di progetto esecutivo e in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, si dovrà adottare una soluzione architettonica per il ballatoio e la scala di accesso alla bocca tale da garantire una qualità architettonica di maggior pregio rispetto a quella semplicemente funzionale adottata nel progetto definitivo. Inoltre la coloritura e finitura definitiva dell'esterno del camino dovrà essere oggetto di una attenta analisi cromatica al fine di ridurre il più possibile la sua visibilità da lontano (l'analisi da condurre dovrà interessare non solo la tonalità di colore da adottarsi tra quelle meno visibili, ma anche la stessa superficie di stesura la quale dovrà consentire il maggior livello di scattering raggiungibile in coerenza con il materiale scelto per la costruzione della struttura);

- 8.7 con il progetto esecutivo dovrà essere predisposto un progetto relativo alle opere di mitigazione/barriera visiva da realizzarsi anche con essenze arboree/arbustive verdi autoctone sull'intero perimetro dell'impianto e in particolar modo nel lato verso il fiume Dora Baltea. Saranno previste adeguate piantumazioni di essenze autoctone adulte lungo i tre lati dell'impianto non prospicienti il fiume limitrofo. Le piantumazioni non dovranno essere realizzate a semplici filari, ma in formazioni boschive di adeguata dimensione. Nel lato lungo il fiume Dora Baltea, in alternativa alle alberature, si potrà valutare se sia più opportuna l'adozione di una più semplice vegetazione ripariale che consenta di ridare un aspetto di naturalità agli argini del fiume. Il suddetto progetto dovrà essere concordato preventivamente con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;
- 8.8 tutte le opere di mitigazione vegetale previste con il Progetto Esecutivo dovranno essere realizzate con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare del cantiere al fine di giungere al termine dello stesso con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto;
- 8.9 come opera di mitigazione/compensazione più generale si ritiene necessario prevedere per la barriera realizzata con un muro di non ridotte dimensioni a recinzione/protezione dell'impianto EUREX, un progetto esecutivo di finitura e coloritura tale da ridurre la sua visibilità da lontano, la quale oggi appare notevole e contrastante con l'immagine paesaggistica dell'intorno. Il suddetto progetto dovrà essere concordato preventivamente con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;
- 8.10 gli elaborati progettuali di recepimento relativi alle suddette prescrizioni da 8.1 a 8.9 andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenza di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

## **9. Prescrizioni della Regione Piemonte:**

- 9.1 l'impianto di processo deve essere destinato unicamente al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi attualmente stoccati presso il sito, dei rifiuti liquidi radioattivi da processo, nonché dei rifiuti liquidi che saranno prodotti dalle operazioni di lavaggio/decontaminazione previste nell'ambito del programma di decommissioning - disattivazione degli impianti ed infrastrutture nucleari dell'impianto Eurex;



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 9.2 il deposito D3 deve avere caratteristiche e dimensioni funzionali unicamente allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi di terza categoria prodotti dal trattamento di cementazione, dei rifiuti solidi di terza categoria stoccati nel sito e di quelli provenienti dal trattamento e condizionamento dei rifiuti solidi prodotti durante lo smantellamento delle installazioni nucleari del sito, anche in rispondenza e coerenza ai limiti della licenza di esercizio dell'impianto Eurex come richiamato nella deliberazione 14 giugno 2004 della Commissione tecnica nazionale, citata nel parere regionale, e che venga in tal senso esercito escludendo acquisizioni di materiali provenienti da altri siti;
- 9.3 il proponente deve elaborare altresì un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell'assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia, come meglio specificato nel parere regionale;

**9.4 ASPETTI RADIOLOGICI**

Per ottimizzare le attività di monitoraggio radiologico e controllo e con l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione sia in condizioni di normale esercizio che nel caso di eventi anomali o incidentali, si ritiene indispensabile che:

- 9.4.1. il proponente predisponga nel sistema di monitoraggio radiologico postazioni, fisse di monitoraggio e di allarme per il controllo in continuo dei rilasci in ambiente e, in particolare:

- una postazione fissa sul fiume Dora Baltea a valle degli scarichi, per il monitoraggio della contaminazione dell'acqua superficiale dovuta allo scarico degli effluenti liquidi;
- una postazione fissa per il monitoraggio della contaminazione in aria da collocarsi nel punto di massima ricaduta degli effluenti aeriformi.

A tal fine si richiede che, in fase di progettazione del sistema di monitoraggio, il proponente concordi con ARPA le modalità di realizzazione delle postazioni; i metodi di campionamento nonché le tempistiche e le modalità di rilevazione e restituzione dei dati.

- 9.4.2 che sia previsto un riesame periodico dei presupposti tecnici relativi all'impatto radiologico ambientale del progetto in esame, le cui modalità dovranno essere definite d'intesa tra lo proponente, l'ARPA, la Regione Piemonte e l'APAT secondo le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, anche attraverso uno specifico Protocollo operativo.

Il riesame periodico dovrà essere articolato nelle seguenti fasi:

- al termine delle prove non nucleari;
- al termine delle prove nucleari;
- al termine di ogni campagna di cementazione;
- nel corso dell'esercizio del deposito D3;
- al termine di tutte le campagne di cementazione, con frequenza minima quinquennale;
- in caso di uno qualsiasi degli eventi incidentali classificati in Categoria III e dovrà riguardare in particolare:

- valutazioni generali sulle fasi di esercizio pregresse, con riferimento agli effettivi impegni delle formule di scarico e ad eventuali eventi anomali o incidentali;
  - l'adeguatezza della rete locale di monitoraggio della radioattività ambientale;
  - le stime di impegno delle formule di scarico;
  - le stime di rilasci nel caso di situazioni anomale o incidentali, con eventuali ridefinizioni delle stesse;
  - le condizioni di conservazione dei manufatti di II e III categoria derivanti dalle operazioni di cementazione.
- 9.4.3. che sia previsto un riesame periodico della rete locale di monitoraggio radiologico ambientale dell'esercente (ex art. 54 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.).
- 9.4.4. che siano tempestivamente segnalati alla struttura competente presso l'ARPA:
- qualsiasi evento anomalo o incidentale che possa comportare un significativo incremento del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione delle persone (art. 100 del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii.);
  - qualsiasi significativa variazione nell'esercizio dell'impianto Cemex e del deposito D3, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti liquidi secondari di processo e dei manufatti di III categoria.
- 9.4.5. che siano effettuate alla struttura competente presso l'ARPA le comunicazioni preventive degli scarichi di effluenti liquidi con indicazione dell'impegno della formula di scarico, secondo le modalità già consolidate per l'esercizio dell'impianto EUREX, implementate con il riscontro oggettivo delle condizioni funzionali del punto di scarico del collettore e della portata del fiume Dora Baltea.

## 9.5. SUOLO E SOTTOSUOLO

- 9.5.1. Qualora si dovesse evidenziare sul sito una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse, dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, con attuale riferimento al D.M. 471/99 regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..
- 9.5.2. Sempre in riferimento al D.M. 471/99, si ritiene che possa essere in ogni caso cautelativa la realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee sui punti di campionamento esistenti volta a verificare che i superamenti delle concentrazioni limite accettabili nelle acque sotterranee rilevati, ove ancora esistenti e non dovuti ad episodi puntuali, non si propaghino all'interno dell'area di intervento rendendo necessaria l'attivazione delle procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..
- 9.5.3. Per lo stoccaggio dei materiali pericolosi dovranno essere attuati sistemi di contenimento mediante i quali sarà possibile escludere il verificarsi di potenziali sversamenti, che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**9.6. ASPETTI GEOLOGICI**

9.6.1 Il proponente dovrà elaborare una relazione geotecnica e geologica conforme ai disposti del D.M. 11.03.1988 ed i relativi documenti dovranno essere realizzati da tecnici idoneamente abilitati in materia. In particolare si sottolinea che:

- all'interno della relazione geologica, in particolare dovranno essere indicate analisi e schema delle circolazione idrica sotterranea e possibile interazioni con l'attività di progetto.
- l'indagine geotecnica dovrà contenere valutazioni circa le scelte fondazionali in coerenza con i carichi e i cedimenti ammissibili. Dovrà essere indicata la metodologia utilizzata per il dimensionamento dei parametri geotecnici indicati.
- l'indagine geognostica, come peraltro indicato nella documentazione di progetto, dovrà essere opportunamente integrata al fine di escludere eventuali sorprese di natura geologica (eventuali nuovi sondaggi e/o prove penetrometriche).

**9.7. RISORSE IDRICHE**

9.7.1 Il sistema di smaltimento delle acque reflue industriali e civili dovrà essere separato da quello delle acque meteoriche o che, in alternativa siano realizzati idonei pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei singoli sistemi di trattamento, prima della miscelazione dei reflui.

9.7.2 Il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio delle acque, concordando a tal fine con la Direzione regionale competente e con l'ARPA, le modalità di realizzazione, i metodi di campionamento, nonché le tempistiche di rilevazione e restituzione dei dati.

**9.8. RIFIUTI CONVENZIONALI**

9.8.1 Dovrà essere assicurata una corretta gestione dei rifiuti connessi all'opera di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando innanzitutto che sia minimizzata la loro produzione e ottimizzato il loro recupero e, in considerazione della complessità della normativa di riferimento, si evidenzia che occorre un adeguato approfondimento della stessa al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti anche per quanto attiene le procedure da seguire (ad esempio per quanto attiene la richiesta delle autorizzazioni necessarie e l'ottenimento dei conseguenti provvedimenti autorizzativi).

**9.9. RIFIUTI RADIOATTIVI**

9.9.1 Poiché viene evidenziata la possibilità di stoccare manufatti di III categoria derivanti dall'esercizio dell'impianto Cemex nel deposito D-2 nel caso in cui risultino deteriorati - e quindi non più stoccabili nel deposito D3 per la presenza di un overpack, nonostante la Guida Tecnica 26 dell'APAT stabilisca caratteristiche comuni per un deposito temporaneo di rifiuti radioattivi sia di II

che di III categoria, risulta necessario che il deposito D2 abbia tutte le caratteristiche atte a garantire lo stoccaggio temporaneo di tali manufatti in condizioni di sicurezza.

## 9.10. ATMOSFERA

9.10.1 Poiché gli impatti sulla matrice atmosferica del progetto sono riconducibili principalmente alla fase di cantiere e all'impianto di betonaggio (collocato esternamente al sito), tutte le attività di cantiere e ad esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni. Si citano, a titolo esemplificativo, i seguenti accorgimenti:

- costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, in particolar modo nelle vicinanze di recettori;
- lavaggio attivo e passivo pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell'inserimento nella viabilità ordinaria;
- bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
- costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccato nelle aree di cantiere;
- utilizzo di autoveicoli e autocarri a basso tasso emissivo.

In particolare per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti:

- tutte le fasi dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.
- i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
- i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m<sup>3</sup> a 0° C e 0,101 mpa;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

9.10.2 L'impianto di betonaggio dovrà essere stato autorizzato ai sensi del DPR 203/88, anche seguendo le procedure semplificate delle autorizzazioni di carattere generale di cui alla D.G.R. n. 71-16738 del 17 febbraio 1997 modificata dalla D.D. n. 347 del 3 luglio 2000.

9.10.3 Per quanto riguarda la fase di esercizio le emissioni di inquinanti convenzionali provenienti dai sistemi di movimentazione e stoccaggio dei reagenti (cemento, soda caustica, acido nitrico...) nonché le emissioni del camino di espulsione aria dell'edificio di processo e del deposito D3, dovranno essere



## *Al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

preventivamente autorizzate ai sensi del DPR 203/88 dalla Provincia competente per territorio.

### 9.11. RUMORE

9.11.1 Il rumore generato durante la fase di cantiere dovrà rispettare i limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo.

9.11.2 In particolare, per quanto riguarda le zone a ridosso dei Siti di Importanza Comunitaria si richiede che in fase di cantiere vengano attuate le seguenti misure di mitigazione volte a limitare le possibili ricadute, ovvero:

- utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;
- utilizzo di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati.

### 9.12. INSERIMENTO PAESAGGISTICO

9.12.1 Si ritiene opportuno riverificare la congruità delle finiture esterne con gli obiettivi di qualità paesaggistica e di tutela degli aspetti di valore preposti dal dispositivo di vincolo, tenendo conto ad esempio delle seguenti indicazioni:

- per i rivestimenti di facciata in lamiera ondulata e per il rivestimento del camino, parrebbero opportune finiture esterne (non lucide) e tonalità chiare che evitino di dar luogo a superfici riflettenti, e di conseguenza di forte impatto visivo;
- per le restanti porzioni di facciata, parrebbero maggiormente congrui rivestimenti con tonalità scure ma scelte tuttavia nell'ambito dei cromatismi naturali prevalenti nella località (ad es. nei toni più scuri della gamma delle terre);
- per la tinteggiatura dei portoni, stanti le significative dimensioni, parrebbero più congrue tonalità di minor impatto visivo, che risultino in armonia con i cromatismi di facciata e con quelli naturali prevalenti nella località.

### 9.13. COMPENSAZIONI AMBIENTALI

In presenza delle incognite che permangono con riguardo alla variabile temporale collegata all'individuazione del sito deputato ad ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti di terza categoria, nonché delle più generali incognite connesse alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di prima e seconda categoria, si ritiene necessario prevedere, a carico del proponente, delle misure di compensazione delle passività ambientali che continuano a perdurare nell'area a valere come condizione che determina il perdurare di una "ipoteca" ambientale" sull'area. A tal fine si richiede che :

9.13.1 il proponente elabori un progetto organico inerente gli interventi di compensazione ambientale volti a garantire il miglioramento dell'assetto ecologico ed ambientale del territorio del Comune di Saluggia in area

circostante all'area di intervento nonché in prossimità del sito della Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, concordando con il Comune di Saluggia e l'Ente di Gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto Torinese le aree, le modalità e le tempistiche degli interventi. Tale progetto dovrà rappresentare interventi che permettano di giungere ad un assetto ecologico e territoriale dell'area comunale di migliore qualità e valenza, sia in termini ambientali che paesaggistici, senza pertanto riferirsi ad altri aspetti o tipologie di intervento che non abbiano attinenza al tema di riequilibrio dell'uso del suolo e delle condizioni di qualità ambientale del territorio rurale.

Le compensazioni ambientali, in ogni caso, non comportano, e non sono connesse alla condizione, che le opere in progetto possano rimanere nell'area.

#### 9.14. MONITORAGGI

Al fine di assicurare la funzione di alta vigilanza regionale, nel quadro di un processo organico e coordinato di azione di monitoraggio sulla messa in sicurezza delle materie stoccate, il proponente, sentita anche l'APAT per gli aspetti radiologici, alla conclusione del procedimento dovrà garantire alla Regione, in termini di comunicazioni e documentazione:

- cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività;
- idonea progettazione delle misure prescrittive, di compensazione e di monitoraggio da porre in atto nel sito;
- cronoprogramma e modalità di attuazione delle attività di monitoraggio, d'intesa con l'ARPA, anche nel quadro delle previsioni del protocollo operativo di cui alla D.G.R. n. 17 - 11237 del 9 dicembre 2003 "Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al d.lgs 230/1995 e s.m.i";
- definizione di modalità condivise di controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'intervento.

Le prescrizioni 1,2,3,4,6 e 7 dovranno essere poste in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali provvederà lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Regione Piemonte, nonché della prescrizione n. 5, provvederà la stessa Regione, dove necessario con l'ausilio dell'APAT e dell'ARPA Piemonte, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

La Regione provvederà ad istituire un Tavolo Tecnico semestrale costituito dalla Regione medesima con l'ausilio dell'ARPA Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Saluggia e dalla Sogin, al quale saranno invitati a partecipare il Ministero dell'Ambiente e l'APAT, ai fini di poter verificare l'attuazione dell'attività di messa in sicurezza nonché provvedere alla valutazione dei contenuti dell'informazione e dell'attività di report e comunicazione.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN SpA, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Piemonte. Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

La Società SOGIN SpA trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale copia del provvedimento autorizzativo finale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale, della Regione Piemonte e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI